

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-3739 del 26/07/2021
Oggetto	Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.. Notificatore: Igiene Ambientale Management S.r.l. - Via Fondo Ausa, 16 - Dogana - Repubblica di San Marino (RSM). Procedura di notifica generale SM0846. Modifica della Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-1016 del 02/03/2021
Proposta	n. PDET-AMB-2021-3853 del 26/07/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno ventisei LUGLIO 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

Oggetto: Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., art. 9, comma 1. Procedura di notifica generale per il trasporto transfrontaliero di rifiuti destinati a smaltimento:

Notifica:	SM0846
Notificatore:	Igiene Ambientale Management S.r.l. – Via Fondo Ausa, 16 – Dogana – Repubblica di San Marino (RSM)
Produttore:	Igiene Ambientale Management S.r.l. – Via Fondo Ausa, 16 – Dogana – Repubblica di San Marino (RSM)
Destinatario:	Essere S.p.A. – Via Carlo Zotti, snc – Forlì (FC)
Impianto finale:	Essere S.p.A. – Via Carlo Zotti, snc – Forlì (FC)
Operazione di trattamento:	Smaltimento finale D10
Codice EER:	18 01 08* (“medicinali citotossici e citostatici”)
Codice A:	A4020

**I. Modifica dell'autorizzazione della notifica n. SM0846
(di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-1016 del 02.03.2021)**

**PRESA D'ATTO MODIFICA AUTORIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI STOCCAGGIO DI TITOLARITA' DEL
NOTIFICATORE/PRODUTTORE DEI RIFIUTI**

Preso atto di quanto comunicato dalla Società Igiene Ambientale Management S.r.l. (in qualità di notificatore e nuovo produttore dei rifiuti oggetto della presente procedura di notifica generale) con nota del 16.07.2021, PG/2021/111581, richiamato quanto stabilito dall'art. 17, comma 1 e comma 2 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., alla luce di quanto esposto al successivo paragrafo III. “Motivazioni”, Arpa Emilia Romagna – SAC di Forlì-Cesena, in qualità di Autorità competente di Destinazione, per quanto di propria competenza:

1. stabilisce che **i riferimenti riportati nel documento di notifica serie SM0846 e nei documenti di movimento serie SM0846** di cui rispettivamente all'Allegato IA e all'Allegato IB al Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., nonché **i riferimenti e la documentazione riportati nel dossier** relativo alla presente procedura di notifica generale (trasmesso dall'U.O.S. – Gestione Ambientale con nota datata 26.01.2021, rep. n. TTR 2021/0061 U, PG/2021/12787), **inerenti la Delibera n. 108 del 12.12.2019**, con cui il Collegio Tecnico – Commissione Tutela Ambientale della Repubblica di San Marino ha autorizzato la Società Igiene Ambientale Management S.r.l. alla gestione dell'impianto di stoccaggio di rifiuti sito in Via Fondo Ausa, 16 – Dogana – RSM, **sono da intendersi sostituiti dall'attuale Delibera n. 20 del 24.06.2021** rilasciata dal suddetto Collegio per il medesimo impianto;
2. stabilisce che **alla voce “N. registrazione” della casella 9. del documento di notifica serie SM0846 e dei documenti di movimento serie SM0846**, di cui rispettivamente all'Allegato IA e all'Allegato IB al Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., la dicitura **“DELIB. 108 DEL 12.12.19”** si intende **sostituita** dalla dicitura **“DELIB. 20 DEL 24.06.2021”**;
3. ritiene che **la modifica alla presente procedura di notifica generale**, comunicata dalla Società Igiene Ambientale Management S.r.l., (in qualità di notificatore e nuovo produttore dei rifiuti oggetto della presente procedura di notifica generale) con nota del 16.07.2021, PG/2021/111581, **costituisca modifica** alla medesima procedura **ai sensi dell'art. 17 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., ma non richieda la presentazione di una nuova procedura di notifica.**

II. Avvertimenti

Si dà atto che rimangono invariate e in vigore tutte le condizioni e prescrizioni riportate nella Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-1016 del 02.03.2021, non espressamente modificate con il presente atto.

Il presente atto di modifica costituisce parte integrante del documento di notifica relativo alla procedura di notifica generale SM0846, nonché della Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-1016 del 02.03.2021 e deve essere conservata unitamente agli stessi, per comprovare l'effettuazione delle modifiche apportate alla suddetta procedura di notifica e va esibito, se richiesto, agli organi preposti al controllo.

III. Motivazioni

Con nota del 02.03.2021, PG/2021/33244, Arpa Emilia Romagna – SAC di Forlì-Cesena, conformemente a quanto disposto dall'art. 9, comma 2 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., ha trasmesso il documento di notifica di cui all'Allegato IA del suddetto Regolamento, con cui ha autorizzato l'effettuazione delle spedizioni in oggetto con prescrizioni, riportate nella Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-1016 del 02.03.2021, predisposta a corredo della casella 21. del suddetto documento di notifica, che ne costituisce parte integrante.

Con nota del 16.07.2021, PG/2021/111581, la Società Igiene Ambientale Management S.r.l. (in qualità di notificatore e nuovo produttore dei rifiuti oggetto della presente procedura di notifica generale) ha trasmesso ad Arpa Emilia Romagna – SAC di Forlì-Cesena copia della Delibera n. 20 del 24.06.2021 che ha sostituito la Delibera n. 108 del 12.12.2019, con cui il Collegio Tecnico – Commissione Tutela Ambientale della Repubblica di San Marino ha autorizzato la medesima Società alla gestione dell'impianto di stoccaggio di rifiuti sito in Via Fondo Ausa, 16 – Dogana – RSM.

Con nota del 19.07.2021, rep. n. TTR 2021/0466 U, PG/2021/113503 del 20.07.2021, l'U.O.S. – Gestione Ambientale, in qualità di Autorità competente di Spedizione, ha integrato la propria autorizzazione alla presente procedura di notifica generale (precedentemente rilasciata con Decisione rep. n. TTR 2021/0161 U del 04.03.2021, acquisita al PG/2021/34514 del 04.03.2021), dando atto che gli estremi dell'autorizzazione del suddetto impianto di stoccaggio di rifiuti, indicati alla casella 9. del documento di notifica serie SM0846 e alla casella 9. del documento di movimento serie SM0846, sono da intendersi modificati in "Delibera di CT n. 20 del 24/06/2021".

L'Unità Organizzativa Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche (FC) di Arpa Emilia-Romagna – SAC di Forlì-Cesena ha provveduto a esaminare la documentazione trasmessa dal notificatore in allegato alla suddetta nota del 16.07.2021, PG/2021/111581, verificando in particolare che il suddetto impianto gestito dalla Società Igiene Ambientale Management S.r.l. risulta autorizzato allo stoccaggio (mediante operazione di deposito preliminare D15) dei rifiuti di cui al codice EER 18 01 08* oggetto della presente procedura di notifica generale.

Pertanto, richiamato quanto stabilito dall'art. 17, comma 1 e comma 2 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., alla luce di quanto sopra esposto, Arpa Emilia-Romagna – SAC di Forlì-Cesena, in qualità di Autorità competente di Destinazione, per quanto di propria competenza e per opportuno aggiornamento:

- a) ritiene che la modifica alla procedura di notifica generale in oggetto, comunicata dalla Società Igiene Ambientale Management S.r.l. (in qualità di notificatore e nuovo produttore dei rifiuti di cui al codice EER 18 01 08*) con nota del 16.07.2021, PG/2021/111581, costituisca modifica alla medesima procedura ai sensi dell'art. 17 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., ma non richieda la presentazione di una nuova procedura di notifica;
- b) acconsente alle modifiche della presente procedura di notifica generale, così come descritte ai punti 1. e 2. del precedente paragrafo "I. Modifica dell'autorizzazione della notifica n. SM0846" del presente atto.

Nella proposta di provvedimento acquisita in atti, resa dal Tecnico istruttore Dr.ssa Valentina Calò e dal Responsabile del Procedimento, Titolare dell'incarico di funzione "Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche (FC)", Dr. Cristian Silvestroni, si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

IV. Rimedi giuridici

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Bologna nel termine di 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Per qualunque problema derivante dalla interpretazione del presente provvedimento, si dovrà fare riferimento alla Decisione espressa in lingua italiana.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
Dr.ssa Mariagrazia Cacciaguerra*

*Firmato digitalmente secondo la normativa vigente

Il presente documento, composto da n. 3 pagine, costituisce copia conforme all'originale informatico firmato digitalmente dalla Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, Dr.ssa Mariagrazia Cacciaguerra, realizzato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 (Codice di Amministrazione Digitale).

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.